

Art. 1 - Denominazione, fonte istitutiva, durata, sede e recapiti

1. È costituito il Fondo Pensione del Gruppo Intesa Sanpaolo (di seguito Fondo), in breve "FondISP". Il perimetro originario definito dall'accordo 29 ottobre 1985 per la Banca di Trento e Bolzano (confluita in Intesa Sanpaolo il 20 luglio 2015) è stato successivamente ampliato con l'accordo 5 agosto 2015 all'intero Gruppo Intesa Sanpaolo (di seguito Gruppo), anche ai fini di ogni possibile aggregazione per effetto di fusioni, trasferimenti collettivi, ovvero eventuali altre fattispecie nell'ambito del Gruppo.
Con accordo del 25 novembre 2024 è stata condivisa la volontà delle Fonti Istitutive di proseguire nel percorso di razionalizzazione delle forme di previdenza complementare esistenti nel Gruppo e, pertanto, il Fondo viene articolato in due sezioni separate patrimonialmente e contabilmente, rispettivamente denominate Sezione A in regime di contribuzione definita e Sezione B in regime di prestazione definita.
2. Il Fondo, già istituito al 15 novembre 1992, data di entrata in vigore della Legge 23 ottobre 1992 n. 421, ha durata illimitata, fatte salve le ipotesi di scioglimento di cui al successivo art. 49.
3. Il Fondo ha sede in Milano.
4. L'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) del Fondo è: fondisp@pec.intesasanpaolo.com

Art. 2 - Forma giuridica

1. Il Fondo ha la forma giuridica di associazione riconosciuta ed è iscritto all'Albo tenuto dalla COVIP con numero di iscrizione 1222.

Art. 3 – Scopo

1. Il Fondo ha lo scopo di consentire agli aderenti di disporre, all'atto del pensionamento, di prestazioni pensionistiche complementari del sistema obbligatorio. A tale fine esso provvede alla raccolta dei contributi, alla gestione delle risorse nell'esclusivo interesse degli aderenti e all'erogazione delle prestazioni secondo quanto disposto dalla normativa in materia di previdenza complementare tempo per tempo vigente. Il Fondo non ha scopo di lucro. Sono equiparati agli aderenti gli iscritti alla Sezione B.
-

Art. 4 - Regime del Fondo

1. Il Fondo è articolato in due sezioni separate, patrimonialmente e contabilmente, rispettivamente denominate Sezione A e Sezione B. In particolare:
 - la Sezione A opera in regime di contribuzione definita. L'entità delle prestazioni pensionistiche del Fondo è determinata in funzione della contribuzione effettuata e in base al principio della capitalizzazione;
 - la Sezione B opera in regime di prestazione definita. L'entità delle prestazioni pensionistiche del Fondo è determinata in base agli Statuti e/o Regolamenti dei fondi di provenienza.

SEZIONE A

Art. 5 – Destinatari e tipologie di adesione

1. L'adesione alla Sezione A del Fondo ~~è volontaria~~ **può avvenire – volontariamente - in modalità esplicita ovvero, a decorrere dal 1° luglio 2026, nei casi previsti dalla normativa tempo per tempo vigente, in modalità automatica ai sensi dell'art. 8, comma 7-bis, del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 (di seguito anche Decreto) e della Deliberazione COVIP del 19 giugno 2026.**

L'adesione automatica comporta la destinazione al Fondo del TFR maturando e della contribuzione a carico del datore di lavoro e del dipendente, nella misura prevista dalle Fonti Istitutive e dalla normativa tempo per tempo vigente.

In particolare, l'adesione automatica si applica ai dipendenti neoassunti, nonché ai dipendenti non di prima assunzione che attivano un nuovo rapporto di lavoro dipendente successivamente al 30 giugno 2026 già aderenti a una forma pensionistica complementare, anche solo con conferimento parziale del TFR, salvo che non vi rinuncino nel termine di 60 giorni dalla data di assunzione attraverso una scelta esplicita.

L'adesione automatica non è invece prevista per i dipendenti non di prima assunzione che attivano un nuovo rapporto di lavoro dipendente successivamente al 30 giugno 2026 senza un'adesione in essere a una forma pensionistica complementare ovvero – se iscritto a forma pensionistica complementare – neanche con il solo conferimento parziale del TFR, nonché con posizione già interamente riscattata. In tali casi il TFR viene mantenuto secondo il regime di cui all'articolo 2120 del codice civile, salva successiva adesione esplicita alla previdenza complementare.

2. La Sezione A del Fondo ha per destinatari:
 - a. i dipendenti delle Società del Gruppo Intesa Sanpaolo aventi sede in Italia;
 - b. i dipendenti delle Fondazioni Bancarie da cui siano originate Società del Gruppo che detengano partecipazioni nel Gruppo medesimo e delle società/enti strumentali delle stesse per i quali siano stati sottoscritti specifici accordi di adesione da parte delle fonti collettive specificatamente competenti;
 - c. i dipendenti di Società che hanno fatto parte del Gruppo Intesa Sanpaolo o del Gruppo che lo hanno costituito, per i quali sono state sottoscritte dalle Fonti Istitutive intese finalizzate alla conservazione dell'iscrizione al momento dell'uscita dal Gruppo;
 - d. i titolari di contratti di agenzia o di mediazione instaurati, come monomandatari, con aziende del Gruppo Intesa Sanpaolo da almeno 6 mesi continuativi (di seguito Agenti o Mediatori);

- e. tutti coloro che mantengono volontariamente l'iscrizione oltre il raggiungimento dell'età pensionabile a condizione che possano far valere, alla data di pensionamento, almeno un anno di contribuzione a favore del Fondo;
- f. i soggetti fiscalmente a carico degli iscritti, a fronte di espressa richiesta degli interessati di attivare una posizione previdenziale presso il Fondo con facoltà di mantenere la posizione una volta diventati non fiscalmente a carico;
- g. gli iscritti a fondi pensione riferiti a società integrate (attraverso qualsivoglia operazione societaria quali a titolo esemplificativo e non esaustivo fusioni, cessioni di ramo, etc.) nel Gruppo Intesa Sanpaolo le cui posizioni siano state collettivamente trasferite.

~~3. L'adesione alla Sezione A del Fondo può avvenire anche solo attraverso conferimento tacito o esplicito del TFR.~~

3. Tra i destinatari sono ricompresi gli aderenti taciti (dipendenti assunti presso una delle Società del Gruppo ISP antecedentemente al 1° luglio 2026, che non hanno espresso alcuna volontà, nei tempi e nei modi fissati dal Decreto nella versione antecedente alla riforma di cui alla legge n. 199/2025, circa il conferimento del TFR maturando).

4. Sono beneficiari i soggetti che percepiscono le prestazioni pensionistiche.

5. L'anzianità di iscrizione al Fondo è quella riconosciuta dal regime di provenienza.

Art. 6 – Scelte di investimento

1. La Sezione A del Fondo è strutturata secondo una gestione multi-comparto, che prevede comparti differenziati per profili di rischio - ~~e di~~ rendimento, in modo tale da assicurare agli iscritti un'adeguata possibilità di scelta, gestendo altresì l'attività attraverso la stipula dei contratti assicurativi di cui ai rami vita I, III e V, previsti dal D. lgs. 7 settembre 2005, n. 209.

È prevista la possibilità di aderire ad un profilo Life Cycle, ossia un percorso o una linea di investimento caratterizzato da differenti profili di rischio-rendimento che tengano conto dell'orizzonte temporale dell'investimento e dell'età anagrafica degli aderenti, secondo i criteri definiti nella Nota informativa.

Le politiche di investimento del Fondo sono ispirate a principi di responsabilità sociale e ambientale e sono attuate attraverso le Linee Guida e le relative iniziative di attuazione tempo per tempo decise dal Consiglio di Amministrazione. La politica di investimento relativa a ciascun comparto, le relative caratteristiche e i diversi profili di rischio e rendimento sono descritti nella Nota informativa.

2. È previsto un comparto garantito, destinato ad accogliere il conferimento tacito del TFR, ai sensi della normativa ~~tempo per tempo~~ vigente **fino al 30 giugno 2026**. Tale comparto è individuato nella Nota informativa. ~~A seguito di~~ **Successivamente** a tale conferimento è riconosciuta la facoltà di trasferire la posizione individuale ad altro comparto **ovvero altro profilo di investimento** a prescindere dal periodo minimo di permanenza di cui al comma 3.

È previsto un profilo Life Cycle di cui all'art. 8, comma 9, del Decreto destinato ad accogliere il TFR maturando e i contributi del datore di lavoro e del dipendente, nella misura definita dalle fonti istitutive, pervenuti a seguito di adesioni automatiche successivamente al 30 giugno 2026. Successivamente a tale conferimento è riconosciuta la facoltà di trasferire la posizione individuale ad altro comparto ovvero ad altro profilo di investimento a prescindere dal periodo minimo di

permanenza di cui al comma 3. La Nota informativa descrive le caratteristiche del profilo Life Cycle dedicato ad accogliere le adesioni automatiche.

3. L'aderente, all'atto dell'adesione, sceglie uno o più comparti in cui far confluire i versamenti contributivi incluso il TFR conferito, con facoltà di modificare nel tempo tale destinazione. L'aderente può inoltre riallocare la propria posizione individuale tra i diversi comparti nel rispetto del periodo minimo di un anno dall'iscrizione, fatto salvo quanto specificatamente definito dalle Fonti Istitutive. Il Consiglio di Amministrazione individua le regole e le modalità per la scelta dei comparti e per la riallocazione della posizione. In questo caso i versamenti contributivi successivi sono suddivisi sulla base delle nuove percentuali fissate all'atto della riallocazione, salvo diversa disposizione dell'aderente.
4. **In caso di operazioni di riassetto** ferme restando le facoltà di cui al comma 3, in caso di mancata scelta, se non diversamente stabilito da accordi delle Fonti Istitutive ~~in caso di operazioni di riassetto~~, si intende attivata l'opzione verso il comparto garantito.
5. Può essere prevista con accordi delle Fonti Istitutive una fase transitoria in cui il Fondo gestisce il patrimonio secondo le linee già adottate dagli iscritti nell'ambito dei comparti di provenienza.

SEZIONE B

Art. 7 – Destinatari e tipologie di adesione

1. Sono iscritti alla Sezione B del Fondo i soggetti già iscritti ad altre forme di previdenza complementare a prestazione definita del Gruppo le cui posizioni sono trasferite collettivamente a seguito di intese sottoscritte dalle Fonti Istitutive con la volontà di avvalersi del Fondo per continuare ad assicurare agli iscritti il trattamento previdenziale a prestazione definita previsto dai relativi Statuti/Regolamenti di provenienza.
2. Sono qualificati beneficiari delle prestazioni previdenziali della Sezione B i soggetti che ne percepiscono i trattamenti sia diretti sia di reversibilità.
3. L'iscrizione è automatica e non comporta spese; l'anzianità di iscrizione è quella riconosciuta dal regime di provenienza.

Art. 8 – Spese del Fondo

1. Il Consiglio di Amministrazione definisce misure, criteri e modalità di prelievo delle spese amministrative nonché dei premi relativi alle eventuali prestazioni assicurative accessorie ~~e indica tutto nella Nota informativa.~~ **Le spese relative alla fase di accumulo, alla fase di erogazione delle prestazioni e alla gestione finanziaria dei comparti sono indicate nella Nota informativa.**
 2. Il Consiglio di Amministrazione definisce i criteri e le modalità secondo cui vengono ripartite fra gli aderenti le eventuali differenze fra le spese gravanti sugli aderenti e i costi effettivamente sostenuti dal Fondo e li indica nel bilancio e nella Nota informativa.
-

3. Le spese di gestione non espressamente riferibili ad una Sezione sono poste a carico di entrambe le Sezioni, in proporzione al valore dei rispettivi patrimoni al 31 dicembre dell'anno precedente.

SEZIONE A

Art. 9 – Contribuzione

1. Il finanziamento della Sezione A del Fondo può essere attuato mediante il versamento di contributi a carico del lavoratore, del datore di lavoro e attraverso il conferimento del TFR maturando ovvero mediante il solo conferimento del ~~solo~~ TFR maturando.
 2. La misura minima dei contributi a carico, rispettivamente, della azienda e dei lavoratori aderenti può essere stabilita dalle Fonti Istitutive o dalle Delegazioni di Gruppo in misura percentuale o in cifra fissa secondo i criteri indicati all'art. 8, comma 2, del ~~decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 (di seguito Decreto)~~.
 3. Ferme restando le misure minime di cui al comma 2, riportate nella Nota informativa, l'aderente determina liberamente l'entità della contribuzione a proprio carico.
 - 4. L'adesione tacita al Fondo comporta la devoluzione del TFR maturando.**
 - 5. L'adesione automatica al Fondo comporta la devoluzione del TFR maturando, della contribuzione a carico del datore di lavoro e del lavoratore nella misura definita dalle fonti istitutive e secondo quanto riportato nella Nota informativa. La contribuzione a carico del lavoratore, nella misura definita dalle fonti istitutive, non è obbligatoria nel caso in cui la retribuzione annuale lorda corrisposta dal datore di lavoro risulti inferiore al valore pari all'assegno sociale di cui all'art. 3, commi 6 e 7, della legge 8 agosto 1995, n. 335.**
 - ~~4.6.~~ È prevista la destinazione alla Sezione A del Fondo del TFR maturando in misura integrale o parziale sulla base delle previsioni delle Fonti Istitutive, secondo quanto riportato nella Nota informativa. È comunque consentito al lavoratore di rivedere successivamente la scelta effettuata con riguardo alla quota di TFR da destinare alla Sezione A del Fondo.
 - ~~5.7.~~ **Fatti salvi i casi di adesione automatica di cui al precedente comma 5 e quanto previsto dalle Fonti Istitutive,** l'adesione al Fondo - Sezione A realizzata tramite il solo conferimento del TFR maturando non comporta l'obbligo di versamento della contribuzione a carico del lavoratore né del datore di lavoro, salvo diversa volontà degli stessi. Qualora il lavoratore contribuisca al Fondo Sezione A, è dovuto anche il contributo del datore di lavoro stabilito dalle Fonti Istitutive o dalle Delegazioni di Gruppo.
 - ~~6.8.~~ In costanza del rapporto di lavoro l'aderente ha facoltà di sospendere la contribuzione a proprio carico, fermo restando il versamento del TFR maturando al Fondo - Sezione A, se conferito. Il datore di lavoro sospende la contribuzione a proprio carico qualora le fonti collettive ne subordinino il versamento a quella dell'iscritto. La sospensione della contribuzione non comporta la cessazione della partecipazione al Fondo. È possibile riattivare la contribuzione in qualsiasi momento.
 - ~~7.9.~~ Le facoltà contemplate dai commi che precedono sono esercitabili almeno una volta l'anno secondo modalità e tempistiche stabilite dal Consiglio di Amministrazione e ferma la facoltà del Consiglio
-

medesimo di individuare scadenze diverse, per particolari esigenze, anche eventualmente riferite a singole categorie di iscritti.

8.10. La risoluzione del rapporto di lavoro determina a tutti gli effetti la cessazione dell'obbligo di contribuzione a carico del datore di lavoro. Le assenze dal servizio senza retribuzione, che non comportino la risoluzione del rapporto di lavoro, non provocano l'interruzione della partecipazione al Fondo - Sezione A, ma sospendono l'obbligo dei versamenti al Fondo da parte del datore di lavoro. In tale caso gli interessati dovranno comunque provvedere al versamento dei contributi relativi alla eventuale componente assicurativa secondo le modalità definite dal Consiglio di Amministrazione.

~~9.~~**11.** È facoltà del Consiglio di Amministrazione determinare le modalità con cui la contribuzione può essere attuata nel rispetto di quanto previsto dall'art. 8, comma 12, del Decreto (c. d. contribuzione da abbuoni).

~~10.~~**12.** L'aderente alla Sezione A del Fondo può decidere di proseguire la propria contribuzione al Fondo oltre il raggiungimento dell'età pensionabile prevista nel regime obbligatorio di appartenenza, a condizione che alla data del pensionamento possa far valere almeno un anno di contribuzione a favore delle forme di previdenza complementare.

~~11.~~**13.** La contribuzione complessiva è dovuta il giorno di corresponsione della retribuzione.

~~12.~~**14.** In caso di mancato o ritardato versamento, il datore di lavoro è tenuto a reintegrare la posizione individuale dell'iscritto secondo modalità operative definite con apposita regolamentazione stabilita dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 10 - Determinazione della posizione individuale

1. La posizione individuale consiste nel capitale accumulato di pertinenza di ciascun aderente, è alimentata dai contributi netti versati, dagli importi derivanti da trasferimenti da altre forme pensionistiche complementari e dai versamenti effettuati per il reintegro delle anticipazioni percepite, ed è ridotta da eventuali riscatti parziali e anticipazioni.
 2. Per contributi netti si intendono i versamenti al netto delle spese direttamente a carico dell'aderente, di cui all'art. 8, nei casi ivi previsti e delle eventuali somme destinate a copertura delle prestazioni accessorie espressamente esplicitate.
 3. La posizione individuale viene rivalutata in base al rendimento dei comparti. Per i comparti gestiti in quote, il rendimento è calcolato come variazione del valore della quota dello stesso nel periodo considerato. Per i comparti gestiti in forma assicurativa il rendimento è quello riconosciuto dalle Compagnie di Assicurazione.
 4. Ai fini del calcolo del valore della quota le attività che costituiscono il patrimonio del comparto sono valutate al valore di mercato; le plusvalenze e le minusvalenze maturate concorrono alla determinazione della posizione individuale, a prescindere dal momento di effettivo realizzo.
 5. Per i comparti gestiti in quote, il Fondo determina il valore della quota e, conseguentemente, della posizione individuale di ciascun iscritto con cadenza almeno mensile, alla fine di ogni mese. I versamenti sono trasformati in quote e frazioni di quote sulla base del primo valore di quota successivo al giorno in
-

cui si sono resi disponibili per la valorizzazione. Per i comparti gestiti in forma assicurativa i versamenti sono investiti con la prima data effetto utile prevista dalle convenzioni stipulate con le Compagnie di Assicurazione.

6. Il valore della posizione individuale oggetto delle prestazioni di cui agli artt. 11, 13 e 14 è quello risultante al primo giorno di valorizzazione utile successivo a quello in cui il Fondo ha verificato la sussistenza delle condizioni che danno diritto alle prestazioni.
7. Ai sensi del Decreto, nella fase di accumulo le posizioni individuali costituite presso il Fondo sono intangibili e non possono formare oggetto di sequestro o pignoramento da parte dei creditori dell'aderente.

Art. 11 – Prestazioni pensionistiche

1. Il diritto alla prestazione pensionistica complementare si acquisisce al momento della maturazione dei requisiti di accesso alle prestazioni stabiliti nel regime obbligatorio di appartenenza dell'aderente, con almeno cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari. Il predetto termine è ridotto a tre anni per il lavoratore che cessa il rapporto di lavoro per motivi indipendenti dal fatto che lo stesso acquisisca il diritto a una pensione complementare e che si sposta in un altro Stato membro dell'Unione Europea. L'aderente che decide di proseguire volontariamente la contribuzione ai sensi del comma 10 dell'art. 9, ha la facoltà di determinare autonomamente il momento di fruizione delle prestazioni pensionistiche.
 2. Ai fini della determinazione dell'anzianità necessaria per la richiesta delle prestazioni pensionistiche, sono considerati utili tutti i periodi di partecipazione alle forme pensionistiche complementari maturati dall'aderente per i quali lo stesso non abbia esercitato il riscatto totale della posizione individuale.
 3. L'aderente, che abbia cessato l'attività lavorativa e abbia maturato almeno 20 anni di contribuzione nei regimi obbligatori di appartenenza e il periodo minimo di partecipazione alle forme pensionistiche complementari di cui al comma 1, ha facoltà di richiedere che le prestazioni siano erogate, in tutto o in parte, in forma di "Rendita integrativa temporanea anticipata" (R.I.T.A.) con un anticipo massimo di cinque anni rispetto alla data di maturazione dell'età anagrafica prevista per la pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza.
 4. L'aderente, che abbia cessato l'attività lavorativa, sia rimasto successivamente inoccupato per un periodo di tempo superiore a 24 mesi e abbia maturato il periodo minimo di partecipazione a forme pensionistiche complementari, di cui al comma 1, ha facoltà di richiedere la rendita di cui al precedente comma 3 con un anticipo massimo di 10 anni rispetto alla data di maturazione dell'età anagrafica per la pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza.
 5. La porzione della posizione individuale di cui si chiede il frazionamento, **ai sensi dei commi 3 o 4**, verrà fatta confluire, salvo diversa scelta dell'aderente, nel comparto più prudente individuato dal Fondo e indicato nella Nota informativa. L'aderente può successivamente variare il comparto nel rispetto del periodo minimo di permanenza.
-

6. Nel corso dell'erogazione della R.I.T.A. l'aderente può richiederne la revoca; ciò comporta la cessazione dell'erogazione delle rate residue.
7. Nel caso in cui non venga utilizzata l'intera posizione individuale a titolo di R.I.T.A., l'aderente ha facoltà di richiedere, con riferimento alla sola porzione residua della posizione individuale, il riscatto e l'anticipazione di cui agli artt. 13 e 14, ovvero, **cessata l'erogazione della R.I.T.A. parziale**, la prestazione pensionistica.
8. In caso di trasferimento ad altra forma pensionistica complementare la R.I.T.A. si intende automaticamente revocata e viene trasferita l'intera posizione individuale.
9. L'aderente ha facoltà di richiedere la liquidazione della prestazione pensionistica sotto forma di capitale nel limite del 50 per cento della posizione individuale maturata. Nel computo dell'importo complessivo erogabile in capitale sono detratte le somme erogate a titolo di anticipazione per le quali non si sia provveduto al reintegro. Qualora l'importo che si ottiene convertendo in rendita vitalizia immediata annua senza reversibilità a favore dell'aderente il 70 per cento della posizione individuale maturata risulti inferiore al 50 per cento dell'assegno sociale di cui all'articolo 3, commi 6 e 7, della Legge 8 agosto 1995, n. 335, l'aderente può optare per la liquidazione in capitale dell'intera posizione maturata.
10. L'aderente che, sulla base della documentazione prodotta, risulta assunto antecedentemente al 29 aprile 1993 ed entro tale data iscritto a una forma pensionistica complementare, istituita alla data di entrata in vigore della legge 23 ottobre 1992, n. 421, può richiedere la liquidazione dell'intera prestazione pensionistica complementare in capitale.
11. Le prestazioni pensionistiche, ~~in capitale e rendita~~, sono sottoposte agli stessi limiti di cedibilità, sequestrabilità, pignorabilità in vigore per le pensioni a carico degli istituti di previdenza obbligatoria.
12. L'aderente che abbia maturato il diritto alla prestazione pensionistica e intenda esercitare tale diritto può trasferire la propria posizione individuale presso altra forma pensionistica complementare, per avvalersi delle condizioni di erogazione della rendita **vitalizia** praticate da quest'ultima. In tal caso si applica quanto previsto dall'art. 13 commi 6 e 7.

Art. 12 - Erogazione delle ~~a rendita~~ prestazioni pensionistiche

1. Per l'erogazione delle prestazioni pensionistiche in forma di rendita **vitalizia** il Fondo - a parte la facoltà della corresponsione in via diretta, ove ne sussistano le condizioni e con opportune convenzioni di tesoreria - stipula, nel rispetto delle modalità e delle procedure previste dalla normativa tempo per tempo vigente, apposite convenzioni con una o più imprese di assicurazione di cui all'art. 2 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e successive modificazioni e integrazioni, secondo i seguenti criteri:
 - tenendo conto del complesso delle disposizioni che tempo per tempo disciplinino cogentemente la materia;
 - mirando a salvaguardare al meglio la posizione economica degli iscritti;
 - fornendo agli iscritti la maggior gamma di opzioni possibili.
-

2. A seguito dell'esercizio del diritto alla prestazione pensionistica, all'aderente è erogata una rendita vitalizia immediata calcolata in base alla posizione individuale maturata, al netto dell'eventuale quota di prestazione da erogare sotto forma di capitale.
 3. L'aderente può richiedere comunque l'erogazione della rendita **vitalizia** in una delle tipologie indicate nella Nota informativa.
 4. **In alternativa alla rendita vitalizia, l'aderente può richiedere al Fondo, al netto dell'eventuale quota di prestazione erogata sotto forma di capitale, l'erogazione delle altre forme di rendita previste dalla normativa tempo per tempo vigente (a titolo esemplificativo e non esaustivo: rendita a durata definita, prelievi liberamente determinabili) come descritte nella Nota informativa.**
 5. **Il Fondo provvede ad erogare direttamente le prestazioni pensionistiche diverse dalla rendita vitalizia con tempestività e comunque non oltre il termine massimo di 6 mesi decorrente dalla ricezione della richiesta. Nel caso in cui la domanda risulti incompleta o insufficiente, il Fondo richiede gli elementi integrativi, e il termine sopra indicato è sospeso fino alla data del completamento o della regolarizzazione della pratica. Il montante residuo è mantenuto in gestione da parte del Fondo, nel/i comparto/i scelto/i dall'aderente, all'atto della richiesta della prestazione o, in difetto di indicazioni, nel comparto/i individuato/i dal Fondo nella Nota informativa.**
 - 5-bis. **Al fine di adeguare i sistemi e i processi operativi interni per la gestione delle richieste e l'erogazione delle prestazioni, è previsto un periodo transitorio; l'adeguamento non potrà comunque protrarsi oltre il 31 dicembre 2026, periodo durante il quale il Fondo acquisisce le richieste degli iscritti di erogazione delle prestazioni. Successivamente all'avvenuto adeguamento dei suddetti sistemi e processi operativi, il Fondo procede tempestivamente alla liquidazione delle richieste di erogazione delle prestazioni pervenute durante il periodo transitorio nei termini massimi previsti dallo Statuto.**
 6. **Le prestazioni di cui al comma 4, non sono tra loro cumulabili e non possono essere revocate una volta iniziata la liquidazione, salvo che il beneficiario opti per la conversione del montante residuo in una rendita vitalizia immediata ovvero differita sulla base delle condizioni e dei criteri indicati nella Nota informativa, ovvero trasferisca il montante residuo presso un'altra forma pensionistica al fine di beneficiare delle condizioni di rendita vitalizia offerte da quest'ultima.**
 7. **L'aderente, al momento della richiesta di una delle prestazioni di cui al comma 4, è tenuto ad individuare i soggetti che, in caso di morte del beneficiario, hanno diritto di riscattare il montante residuo. Tale scelta può essere successivamente modificata dall'aderente.**
 8. **Nel corso dell'erogazione delle prestazioni di cui al comma 4, l'aderente non può richiedere trasferimenti, riscatti, anticipazioni o la R.I.T.A., ad eccezione della variazione del comparto/profilo di investimento, che può essere richiesta nel rispetto del periodo minimo di partecipazione di cui all'art. 6, comma 3.**
 9. **Nel corso dell'erogazione delle prestazioni pensionistiche, non può essere versata ulteriore contribuzione al Fondo, salvo il caso in cui l'interessato attivi un nuovo rapporto di lavoro che preveda la maturazione del TFR.**
-

10. La Nota informativa descrive le opzioni di erogazione e le modalità di funzionamento delle prestazioni pensionistiche di cui al comma 4, secondo quanto previsto dalle norme tempo per tempo vigenti.

Art. 13 – Trasferimento e riscatto della posizione individuale

L'aderente può trasferire la posizione individuale maturata ad altra forma pensionistica complementare decorso un periodo minimo di due anni di partecipazione al Fondo.

2. Anche prima del suddetto periodo minimo di permanenza, l'aderente che perda i requisiti di partecipazione al Fondo può:
 - a. trasferire la posizione individuale maturata ad altra forma pensionistica complementare alla quale acceda in relazione alla nuova attività lavorativa;
 - b. riscattare il 50 per cento della posizione individuale maturata, in caso di cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo non inferiore a 12 mesi e non superiore a 48 mesi ovvero in caso di ricorso da parte del datore di lavoro a procedure di mobilità, cassa integrazione guadagni ordinaria o straordinaria;
 - c. riscattare l'intera posizione individuale maturata in caso di invalidità permanente che comporti la riduzione della capacità di lavoro a meno di un terzo o a seguito di cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo superiore a 48 mesi;
 - d. riscattare ai sensi dell'art. 14, comma 5 del Decreto, la posizione individuale maturata anche in misura parziale, con un minimo del 20%. Il riscatto parziale così determinato non può essere esercitato per più di cinque volte in relazione ad uno stesso rapporto di lavoro;
 - e. mantenere la posizione individuale in gestione presso il Fondo, anche in assenza di contribuzione. Tale opzione trova automatica applicazione in difetto di diversa scelta da parte dell'iscritto. Nell'ipotesi in cui il valore della posizione individuale maturata non sia superiore all'importo di una mensilità dell'assegno sociale di cui all'art. 3, comma 6, della Legge 8 agosto 1995, n. 335, il Fondo informa l'aderente della facoltà di trasferire la propria posizione individuale ad altra forma pensionistica complementare, ovvero di richiedere il riscatto dell'intera posizione di cui al comma 2, lettera d).
3. In caso di risoluzione del rapporto di lavoro con accesso dell'iscritto al "Fondo di solidarietà per la riconversione e la riqualificazione professionale, per il sostegno dell'occupazione e del reddito del Personale del Credito", di cui al D.M. Lavoro 28 aprile 2000, n. 158 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché dal D.I. 28 luglio 2014, n. 83486, si applicano le previsioni in tema di riscatto di cui al comma 2, lett. b), del presente articolo.
4. In caso di decesso dell'aderente prima dell'esercizio del diritto alla prestazione pensionistica, ovvero nel corso dell'erogazione della "Rendita integrativa temporanea anticipata" (R.I.T.A.), la posizione individuale è riscattata dai soggetti dallo stesso designati, siano essi persone fisiche o giuridiche, o in mancanza dagli eredi. In mancanza di tali soggetti la posizione individuale resta acquisita al Fondo.
5. Al di fuori dei suddetti casi, non sono previste altre forme di riscatto della posizione.
6. Il Fondo provvede agli adempimenti conseguenti all'esercizio delle predette facoltà da parte dell'aderente con tempestività e comunque non oltre il termine massimo di sei mesi decorrente dalla

ricezione della richiesta. Nel caso in cui la domanda risulti incompleta o insufficiente, il Fondo richiede gli elementi integrativi e il termine sopra indicato è sospeso fino alla data del completamento o della regolarizzazione della pratica.

7. Il trasferimento della posizione individuale e il riscatto totale comportano la cessazione della partecipazione al Fondo.

Art. 14 - Anticipazioni

L'aderente può conseguire un'anticipazione della posizione individuale maturata nei seguenti casi e misure:

- a. in qualsiasi momento, per un importo non superiore al 75 per cento, per spese sanitarie conseguenti a situazioni gravissime attinenti a sé, al coniuge o ai figli, per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche;
 - b. decorsi 8 anni di iscrizione, per un importo non superiore al 75 per cento, per l'acquisto della prima casa di abitazione per sé o per i figli o per la realizzazione, sulla prima casa di abitazione, degli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia, di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 1 dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380;
 - c. decorsi 8 anni di iscrizione, per un importo non superiore al 30 per cento, per la soddisfazione di ulteriori sue esigenze.
2. Le disposizioni che specificano i casi e regolano le modalità operative in materia di anticipazioni sono riportate in apposito documento.
 3. Le somme complessivamente percepite a titolo di anticipazione non possono eccedere il 75 per cento della posizione individuale maturata, incrementata delle anticipazioni percepite e non reintegrate.
 4. Ai fini della determinazione dell'anzianità necessaria per esercitare il diritto all'anticipazione sono considerati utili tutti i periodi di iscrizione a forme pensionistiche complementari maturati dall'aderente per i quali lo stesso non abbia esercitato il diritto di riscatto totale della posizione individuale.
 5. Le somme percepite a titolo di anticipazione possono essere reintegrate, a scelta dell'aderente e in qualsiasi momento.
 6. Le anticipazioni di cui al comma 1, lettera a), sono sottoposte agli stessi limiti di cedibilità, sequestrabilità e pignorabilità in vigore per le pensioni a carico degli istituti di previdenza obbligatoria.
 7. Il Consiglio di Amministrazione emana norme regolamentari volte a disciplinare le modalità di attribuzione delle anticipazioni previste dal comma 1 e quelle di eventuale reintegro della posizione individuale.
 8. Il Fondo provvede agli adempimenti conseguenti all'esercizio delle predette facoltà da parte dell'aderente con tempestività e comunque non oltre il termine massimo di sei mesi decorrente dalla ricezione della richiesta. Nel caso in cui la domanda risulti incompleta o insufficiente, il Fondo richiede gli elementi integrativi, e il termine sopra indicato è sospeso fino alla data del completamento o della regolarizzazione della pratica.
-

Art. 15 - Prestazioni accessorie

1. Il Fondo offre prestazioni accessorie coerenti con le finalità di previdenza complementare – quali, ad esempio, la copertura assicurativa per i casi di invalidità e premorienza – individuate dal Consiglio di Amministrazione.
2. L'adesione alle suddette prestazioni è facoltativa e può essere espressa all'atto dell'adesione al Fondo o successivamente mediante sottoscrizione di apposito modulo. In alcuni casi, l'adesione alle suddette prestazioni consegue all'iscrizione al Fondo secondo le modalità previste dalle Fonti Istitutive.
3. Le condizioni delle suddette prestazioni sono indicate nella Nota informativa.
4. L'erogazione delle suddette prestazioni avviene mediante stipula, nel rispetto delle disposizioni vigenti, di apposita convenzione con imprese assicurative.

SEZIONE B

Art. 16 - Contribuzione

1. Il finanziamento della Sezione B del Fondo è costituito da:
 - contributi secondo le specifiche previsioni degli Statuti o Regolamenti dei regimi previdenziali di provenienza;
 - redditi patrimoniali;
 - qualsivoglia entrata accettata dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 17 – Prestazioni Pensionistiche

1. Il Fondo eroga le prestazioni pensionistiche già in essere all'atto del conferimento al Fondo stesso dell'inerente riserva patrimoniale e quelle di futura maturazione.
 2. Il Fondo garantisce la piena continuità della complessiva disciplina vigente ed applicata all'atto del trasferimento delle posizioni al Fondo stesso.
 3. Per i soggetti che cessino dal rapporto di lavoro con Intesa Sanpaolo e le società del Gruppo in difetto del diritto al trattamento integrativo il mantenimento della qualifica di iscritto e, conseguentemente, il riconoscimento del diritto al percepimento della prestazione pensionistica o di qualsivoglia indennità o somma a carattere sostitutivo è disciplinato dallo statuto/regolamento del regime previdenziale di provenienza.
 4. Fatto salvo quanto diversamente statuito dalle Fonti Istitutive e/o dai regimi di provenienza per i soggetti nei cui confronti si interrompa il rapporto di lavoro con Intesa Sanpaolo o con le società del Gruppo, in difetto del diritto al trattamento, a causa di operazioni di cessione di rami d'azienda ad istituti di credito non facenti parte del Gruppo Intesa Sanpaolo, la prestazione virtualmente maturata all'atto della
-

cessione stessa è capitalizzata ai sensi del successivo art. 18, comma 7. La somma così determinata è trasferita nella posizione individuale detenuta dagli interessati presso un altro Fondo, ove esistente. In difetto la somma stessa è comunque messa a disposizione dell'interessato con applicazione convenzionale ai sensi dell'art. 14 del d. lgs. 252/2005.

5. Il Fondo cura la conservazione sistematica delle fonti di disciplina delle prestazioni della sezione B, nonché di quelle relative alle forme oggetto di accorpamento.

Art. 18 – Offerte di trasformazione della prestazione limitatamente agli iscritti della Sezione B provenienti dal Fondo a prestazione definita del Gruppo Intesa Sanpaolo di cui all'accordo sindacale del 25 novembre 2024

1. Il Fondo propone l'offerta di trasformazione della prestazione ai beneficiari-iscritti al Fondo a prestazione definita del Gruppo Intesa Sanpaolo alla data del 25/6/2012 e ai beneficiari confluiti in detto Fondo successivamente a tale data in virtù di operazioni di accorpamento secondo quanto stabilito dalle Fonti Istitutive. Nel caso in cui il calcolo della pensione INPS sia ancora provvisorio, l'offerta potrà essere formulata solo una volta che detto calcolo risulti definitivo.
 2. Agli Iscritti in servizio, esodati e differiti provenienti dalla "Cassa di Previdenza Integrativa per il personale dell'Istituto Bancario San Paolo di Torino" (di seguito Cassa) e a coloro confluiti nel Fondo a prestazione definita del Gruppo Intesa Sanpaolo in virtù di operazioni di accorpamento, nell'anno successivo al pensionamento sarà proposta una tantum, secondo quanto a suo tempo definito dalle Fonti Istitutive, la facoltà di capitalizzare il trattamento periodico spettante, con conseguente e contestuale risoluzione del rapporto previdenziale complementare. A costoro non si applicano i successivi commi dal 5 al 7 secondo le previsioni delle Fonti Istitutive.
 3. L'offerta è formulata in via eccezionale ed irripetibile. L'accettazione di ciascun beneficiario è volontaria ed esercitabile entro 150 giorni dall'invio della proposta, fermo quanto diversamente definito dalle Fonti Istitutive in occasione delle operazioni di accorpamento di cui al comma che precede, e comporterà l'erogazione della somma spettante come di seguito indicata, con conseguente e contestuale risoluzione di ogni rapporto con il Fondo. Laddove il beneficiario non eserciti formalmente l'accettazione dell'offerta nel termine previsto, la stessa si intenderà non accettata e il beneficiario continuerà a percepire il trattamento periodico in essere.
 4. Per i beneficiari la somma spettante è rappresentata dalla riserva matematica individualmente calcolata nel bilancio tecnico redatto al 31 dicembre dell'anno che precede dedotta la misura fissa del 6%, fermo quanto diversamente definito dalle Fonti Istitutive in occasione delle operazioni di accorpamento di cui al comma 2.
 5. Gli iscritti in servizio, gli esodati ed i differiti aderenti al Fondo a prestazione definita del Gruppo Intesa Sanpaolo alla data del 25/6/2012 e coloro che sono confluiti nel Fondo a prestazione definita del Gruppo Intesa Sanpaolo in virtù di operazioni di accorpamento, secondo quanto definito dalle Fonti Istitutive, hanno la facoltà di richiedere, entro il 30 giugno di ciascun anno, l'offerta di trasformazione della prestazione definita di cui sono potenzialmente titolari in una somma da trasferire nella posizione individuale di loro pertinenza nella Sezione A del Fondo.
-

6. L'accettazione di ciascun iscritto è volontaria e sarà esercitabile entro 150 giorni (45 nel caso di offerte successive alla prima) dall'invio della proposta, fermo quanto diversamente definito dalle Fonti Istitutive in occasione delle operazioni di accorpamento di cui al comma 5, e comporterà il trasferimento della somma spettante come di seguito indicata nella posizione di propria pertinenza nella Sezione A del Fondo, con conseguente e contestuale risoluzione di ogni rapporto con la Sezione B del Fondo.
7. La somma da trasferire, di cui ai commi 5 e 6 che precedono, nella Sezione A del Fondo è costituita dalla riserva matematica individuale, calcolata nel bilancio tecnico redatto al 31 dicembre dell'anno che precede, senza alcuna decurtazione se è la prima offerta. In caso di offerte successive alla prima, la somma da trasferire corrisponde alla riserva matematica della prima offerta incrementata della perequazione automatica, con decurtazione della misura fissa del 10% e senza alcuna garanzia di importo minimo.

Art. 19 – Intangibilità delle prestazioni e del Patrimonio della Sezione B

1. Le prestazioni pensionistiche, in capitale e rendita, sono sottoposte agli stessi limiti di cedibilità, sequestrabilità, pignorabilità in vigore per le pensioni a carico degli istituti di previdenza obbligatoria.
2. Nessuna porzione del patrimonio della Sezione B del Fondo può essere distratta dai fini determinati dal presente Statuto né è destinabile a scopi diversi da quelli istituzionali.

Art. 20 – Adempimenti a carico di iscritti e beneficiari

1. Gli iscritti, i beneficiari e i loro aventi causa sono tenuti ad adempiere a ogni formalità di Legge e/o di regolamento tempo per tempo previste per ottenere la maggior prestazione AGO possibile. A tal fine sono tenuti a fornire, a richiesta del Fondo, tutte le informazioni necessarie.
2. In caso di inadempimento degli obblighi di cui al precedente comma, il Fondo può mettere formalmente in mora l'interessato; in tal caso è liberato da ogni obbligazione nei confronti suoi o dei suoi aventi causa per il periodo in cui perdura l'inadempimento.

Art. 21 – Patrimonio

1. Il patrimonio della Sezione B del Fondo al 1° gennaio 2026 è costituito dall'importo corrispondente al patrimonio, in pari data, del Fondo a prestazione definita suddiviso in sottosezioni, ognuna delle quali relativa al regime previdenziale accorpato.
 2. Il patrimonio di cui al comma che precede potrà essere incrementato da apporti che derivino dall'accorpamento di altre forme previdenziali a prestazione definita operanti nel "Gruppo" e/o da determinazioni delle Fonti Istitutive e da quanto previsto dal successivo comma 4.
 3. Le operazioni di accorpamento previste dal comma che precede non debbono alterare l'equilibrio tecnico/attuariale determinato all'atto della realizzazione delle operazioni stesse.
-

4. Ferma restando la garanzia solidale di Intesa Sanpaolo e dei suoi eventuali successori - di cui sono coobbligati solidali gli eventuali altri garanti delle forme accorpate ai sensi del precedente comma 2 - Intesa Sanpaolo è tenuta ad operare, secondo quanto definito dalle Fonti Istitutive, eventuali accantonamenti sul proprio bilancio o ad effettuare eventuali versamenti integrativi straordinari, qualora il/i bilancio/i tecnico/i di cui al successivo art. 22 ne palesi/no la necessità.
5. Esauritisi gli Iscritti e i Beneficiari l'eventuale patrimonio residuo trova utilizzo secondo modalità stabilite dagli Statuti/Regolamenti di provenienza, ove applicabili, ovvero dalle Fonti Istitutive.

Art. 22 – Bilancio tecnico

1. Fermo quanto previsto all'art. 21, per ciascuna sottosezione della Sezione B del Fondo viene redatto annualmente, a cura di un Attuario (persona fisica o società all'uopo incaricata) un Bilancio Tecnico attuariale per accertare la congruità delle riserve. Nella redazione del bilancio tecnico, vanno assunte, sotto la responsabilità dell'Attuario incaricato, ipotesi tecniche prudenziali, secondo parametri ordinariamente in uso.

I seguenti commi (2.1, 2.2 e 2.3) entreranno in vigore successivamente al trasferimento collettivo delle posizioni del Fondo Pensioni per il Personale Cariplo (Fondo Cariplo).

- 2.1. Limitatamente alla sottosezione di provenienza del Fondo Cariplo, qualora dal bilancio tecnico attuariale della medesima sottosezione emergano avanzi delle disponibilità patrimoniali, al netto dell'eventuale fondo garanzia di cui al DM 259/2012, superiori al 2% della riserva pensionati, il Consiglio di amministrazione prevede erogazioni una tantum nei confronti dei pensionati in essere al momento della delibera.
- 2.2. In ogni caso l'onere complessivo per le erogazioni non può eccedere la quota necessaria ad aggiornare il trattamento pensionistico complessivamente garantito dal Fondo all'aumento del costo della vita intervenuto nell'anno cui il bilancio tecnico si riferisce, per la parte che non sia già stata ripianata da incrementi di perequazione automatica, corrisposti dall'AGO o dal Fondo.
- 2.3. Qualora, compiuto integralmente l'intervento previsto dal comma che precede, permangano disponibilità, esse sono trasferite alla Sezione A del Fondo limitatamente agli iscritti rivenienti dal Fondo Cariplo, quale rendimento del patrimonio della sezione stessa nell'esercizio in cui avviene il trasferimento.

A) ORGANIZZAZIONE DEL “FONDO”

Art. 23 – Organi del “Fondo”

1. Sono organi del “Fondo”:
 - l'Assemblea dei Delegati;
 - il Consiglio di Amministrazione;
 - il Presidente del Consiglio di Amministrazione;
 - il Collegio dei Sindaci;
 - il Direttore Generale.
2. Le cariche di Delegato, Consigliere di Amministrazione e di Sindaco sono tra loro incompatibili.

Art. 24 – Assemblea dei Delegati – Criteri di costituzione e composizione

1. L'Assemblea è formata da cinquanta componenti (di seguito Delegati), dei quali venticinque in rappresentanza degli iscritti e venticinque in rappresentanza di Intesa Sanpaolo e delle Società del Gruppo.
2. Nell'Assemblea dei Delegati la componente in rappresentanza degli iscritti è composta, proporzionalmente al rapporto tra gli iscritti in servizio e in quiescenza, da coloro fra gli iscritti che risultano eletti secondo il Regolamento Elettorale definito dalle Fonti Istitutive. Fermo quanto sopra, nell'ambito di tale rappresentanza almeno tre Delegati sono in rappresentanza degli iscritti in quiescenza; quando il numero degli iscritti in quiescenza si riduce a meno di 500 unità, viene meno la riserva di tale rappresentanza nell'Assemblea dei Delegati. Il Regolamento Elettorale è redatto nel rispetto di principi che assicurino agli aventi diritto la possibilità di prendere parte all'elettorato attivo e passivo del Fondo, valorizzando, con riguardo all'elettorato passivo, l'equilibrio tra i generi. Il Regolamento forma parte integrante delle Fonti Istitutive.
3. I Delegati restano in carica 3 anni. **A decorrere dal primo rinnovo successivo al 28 giugno 2026 ciascun mandato ha una durata di cinque esercizi. I Delegati possono essere rinnovati per non più di due mandati consecutivi. A tal fine non si computano i mandati completati prima del 28 giugno 2026. I Delegati** scadono l'ultimo giorno del mese successivo a quello di approvazione del ~~terzo~~ bilancio **relativo all'ultimo esercizio del mandato** ~~ad essi sottoposto e sono rieleggibili per non più di tre mandati consecutivi.~~
4. Costituiscono causa di decadenza dalla carica di delegato:
 - la perdita dei requisiti di eleggibilità indicati dal Regolamento elettorale;
 - il venir meno della qualifica di iscritto;
 - il mancato intervento senza giustificato motivo a 2 (due) riunioni consecutive dell'Assemblea.

5. Quando, nel corso del mandato, qualcuno dei Delegati viene a cessare per qualunque motivo, se trattasi di componente nominato da Intesa Sanpaolo anche per le Società del Gruppo, questa provvederà entro trenta giorni dalla notifica del Consiglio alla sua sostituzione, se trattasi di componente eletto dagli iscritti si applicherà quanto previsto nel Regolamento Elettorale. Il Delegato subentrante ai sensi del presente articolo cessa dalla carica contestualmente ai delegati in carica all'atto della sua elezione.

Art. 25 – Assemblea dei Delegati – Attribuzioni

1. L'Assemblea dei Delegati si riunisce in seduta ordinaria o straordinaria.
2. L'Assemblea dei Delegati in seduta ordinaria:
 - a. approva il bilancio;
 - b. delibera sulla responsabilità degli Amministratori e dei Sindaci e sulla loro eventuale revoca;
 - c. delibera sul conferimento, sul compenso e sulla durata, su proposta motivata del Collegio dei Sindaci, dell'incarico di revisione legale dei conti, nonché sulla revoca del medesimo per giusta causa, sentito il parere del Collegio dei Sindaci e la proposta motivata di quest'ultimo per il contestuale conferimento di un nuovo incarico;
 - d. delibera sull'eventuale azione di responsabilità nei riguardi dei soggetti incaricati della revisione legale dei conti;
 - e. prende atto delle modifiche statutarie apportate ai sensi dell'art. 48 comma 2 del presente Statuto;
 - f. approva le proposte di modifiche statutarie da presentare alle Fonti Istitutive, su iniziativa di almeno 1/5 dei Delegati, ai sensi dell'art. 48 comma 4;
 - g. su ogni altra questione sottoposta al suo esame dal Consiglio di Amministrazione.
3. L'Assemblea ordinaria prende altresì atto dei nominativi designati da Intesa Sanpaolo quali componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Sindaci.
4. L'Assemblea dei Delegati in seduta straordinaria:
 - delibera lo scioglimento del Fondo e provvede ai correlati adempimenti di competenza, ai sensi dell'art. 49 del presente Statuto.

Art. 26 – Assemblea dei Delegati – Modalità di funzionamento e deliberazioni

1. L'Assemblea è convocata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, previa deliberazione del Consiglio di Amministrazione.
 2. L'Assemblea in seduta ordinaria è convocata almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio, entro i tempi previsti al successivo articolo 43.
 3. L'Assemblea deve essere altresì convocata entro 30 giorni quando ne è fatta richiesta motivata, con tassativa indicazione degli argomenti da trattare, da almeno un terzo dei Delegati o dei componenti il Consiglio di Amministrazione, ovvero dal Collegio dei Sindaci.
 4. La convocazione può essere effettuata mediante ogni idoneo mezzo di comunicazione anche telematico e deve essere inviata almeno quindici giorni prima di quello fissato per la riunione, con l'indicazione del
-

giorno, dell'ora e del luogo della riunione stessa e degli argomenti da trattare. In caso di urgenza l'Assemblea può essere convocata ogni idoneo mezzo di comunicazione anche telematico, con un anticipo minimo di almeno cinque giorni dall'adunanza. Il Presidente ha facoltà, ove vi siano anche le condizioni tecniche, di consentire la partecipazione dei Delegati anche attraverso sistemi di comunicazione a distanza.

All'Assemblea devono essere invitati, secondo le modalità di cui ai commi che precedono, anche i Consiglieri di Amministrazione e i componenti del Collegio dei Sindaci, senza diritto di voto.

5. L'Assemblea dei Delegati è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in difetto, dal Consigliere di Amministrazione più anziano. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione è assistito dal Direttore Generale, in funzione di Segretario.
6. L'Assemblea ordinaria dei Delegati è validamente costituita con la presenza di almeno la metà degli aventi diritto a parteciparvi, di cui almeno 13 eletti, fermo quanto diversamente previsto dal presente Statuto.
7. L'Assemblea straordinaria dei Delegati è validamente costituita con la presenza di almeno tre quarti degli aventi diritto a parteciparvi, di cui almeno 19 eletti, fermo quanto diversamente previsto dal presente Statuto.
8. Le deliberazioni dell'Assemblea dei Delegati, tanto ordinaria che straordinaria, sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti, fermo quanto diversamente previsto dal presente Statuto. La votazione relativa allo scioglimento del Fondo richiede il voto favorevole di almeno 40 (quaranta) Delegati.
9. Ogni Delegato ha diritto ad un voto. Ogni Delegato può, mediante delega scritta, farsi rappresentare in Assemblea da altro Delegato della componente di appartenenza. La delega di rappresentanza può essere conferita soltanto per assemblee singole, con effetto anche per gli eventuali aggiornamenti, non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco. Per ciascun Delegato le deleghe non possono superare il numero di due.
10. Le deliberazioni dell'Assemblea sono riportate sullo specifico libro dei verbali e sono sottoscritte dal Presidente dell'Assemblea e dal Segretario.
11. Il verbale di riunione dell'assemblea straordinaria è redatto da notaio.

Art. 27 – Consiglio di Amministrazione – Criteri di costituzione e composizione

1. Il Fondo è amministrato da un Consiglio di Amministrazione costituito pariteticamente da venti componenti di cui dieci nominati in rappresentanza di Intesa Sanpaolo e delle Società del Gruppo e dieci in rappresentanza degli iscritti, proporzionalmente al rapporto tra gli iscritti in servizio e in quiescenza, fermo restando che nell'ambito di tale rappresentanza almeno un componente del Consiglio di Amministrazione è in rappresentanza degli iscritti in quiescenza; quando il numero degli iscritti in
-

quiescenza si riduce a meno di 500 unità viene meno la riserva di tale rappresentanza nel Consiglio di Amministrazione.

2. L'elezione del Consiglio di Amministrazione avviene con le modalità previste nel Regolamento Elettorale.
3. Tutti gli Amministratori devono possedere i requisiti di onorabilità e professionalità e trovarsi in assenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità, come definiti dalla normativa tempo per tempo vigente.
4. Non possono assumere la carica di Amministratore coloro che nell'esercizio precedente hanno ricoperto presso il Fondo la carica di Sindaco.
5. La perdita dei requisiti di onorabilità o il sopravvenire di situazioni di ineleggibilità o di incompatibilità, comportano la decadenza dal Consiglio di Amministrazione.
6. Gli Amministratori durano in carica per massimo tre esercizi, ~~scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica e possono essere eletti per non più di tre mandati consecutivi.~~ **A decorrere dal primo rinnovo del Consiglio di Amministrazione successivo al 28 giugno 2026 ciascun mandato ha una durata di cinque esercizi.**
7. **Gli Amministratori possono essere rinnovati per non più di due mandati consecutivi. A tal fine non si computano i mandati completati prima del 28 giugno 2026.**
8. **Gli Amministratori scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.**

Art. 28 - Cessazione e decadenza degli Amministratori

1. Quando, nel corso del mandato, uno o più Amministratori vengano a cessare per qualunque motivo, se trattasi di componente nominato da Intesa Sanpaolo anche per le Società del Gruppo, questa provvederà entro trenta giorni dalla notifica del Consiglio alla sua sostituzione, se trattasi di componente eletto dagli iscritti si applicherà quanto previsto nel Regolamento Elettorale.
 2. Gli Amministratori nominati ai sensi del presente articolo decadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.
 3. Se per effetto dei subentri di cui ai precedenti commi risulta sostituita oltre la metà dei componenti l'originario Consiglio, si dovrà procedere a nuove elezioni e a nuove nomine.
 4. Qualora venissero a cessare tutti gli Amministratori, si dovrà procedere d'urgenza a nuove elezioni e nuove nomine. In tale evenienza il Collegio dei Sindaci può compiere nel frattempo tutti gli atti di ordinaria amministrazione.
 5. Costituisce causa di decadenza dalla carica di Consigliere di Amministrazione:
 - a. l'assenza ingiustificata ad almeno tre sedute consecutive del Consiglio di Amministrazione nell'arco di tempo di almeno 6 mesi,
-

- b. l'assenza, anche se giustificata, protratta ininterrottamente per più di dodici mesi,
 - c. la perdita dei requisiti legali, statutari o stabiliti dal Regolamento Elettorale.
- In tal caso si procede alla loro sostituzione ai sensi del comma 1 del presente articolo.

Art. 29 – Consiglio di Amministrazione – Attribuzioni

1. Il Consiglio è investito di ogni e più ampio potere di ordinaria e straordinaria amministrazione per la gestione del Fondo, in conformità alla disciplina di legge tempo per tempo vigente, sulla base di quanto stabilito dal presente Statuto, dall'accordo sindacale istitutivo del Fondo stesso e dagli accordi sindacali sottoscritti dalle Fonti Istitutive.
 2. In particolare, spetta al Consiglio di Amministrazione:
 - a. definire il modello organizzativo (sistema di governo) del Fondo comprensivo delle funzioni fondamentali (gestione dei rischi, revisione interna e funzione attuariale) e, in tale ambito, delineare il sistema di controllo interno e il sistema di gestione dei rischi;
 - b. definire le politiche scritte relative alla gestione dei rischi, alla revisione interna e, all'attività attuariale;
 - c. definire la politica di remunerazione;
 - d. definire la politica di esternalizzazione delle funzioni/attività;
 - e. definire la politica di gestione dei conflitti di interesse;
 - f. definire i piani d'emergenza;
 - g. effettuare la valutazione interna del rischio;
 - h. definire la politica di investimento, i contenuti delle convenzioni di gestione e il sistema di controllo della gestione finanziaria;
 - i. definire le competenze di carattere contabile e di rendicontazione;
 - j. definire i prospetti del valore e della composizione del patrimonio;
 - k. definire la politica di impegno per gli investimenti azionari;
 - l. definire il piano strategico sulle tecnologie dell'informazione e della comunicazione;
 - m. definire il sistema informativo del Fondo e i presidi di sicurezza informatici;
 - n. effettuare la verifica dei requisiti di onorabilità, di professionalità, delle cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché la valutazione delle situazioni impeditive e delle cause di sospensione;
 - o. eleggere il Presidente e il Vice Presidente, a tenore del successivo art. 31;
 - p. nominare, su proposta di Intesa Sanpaolo con maggioranza qualificata pari a 16 (sedici) Amministratori, il Direttore Generale;
 - q. predisporre il bilancio d'esercizio da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei Delegati nei termini previsti dal successivo art. 43;
 - r. prendere atto del bilancio tecnico previsto dall'art. 22 dando corso alle inerenti richieste di intervento verso Intesa Sanpaolo;
 - s. deliberare la costituzione e/o la partecipazione in società, enti ed organismi in genere, designando nei vari organi i propri rappresentanti;
 - t. apportare allo Statuto le modifiche previste dal successivo art. 48, comma 2, portandole a conoscenza dell'Assemblea alla prima riunione utile e proporre, ai sensi del successivo art. 48 comma 4, eventuali proposte di modifiche statutarie da presentare alle Fonti Istitutive;
 - u. costituire singoli comitati o commissioni, anche con componenti esterni, con funzioni propositive, consultive e istruttorie nonché la determinazione della loro composizione e delle loro attribuzioni;
-

- v. conferire delega alle persone abilitate a firmare gli atti e la corrispondenza;
- w. conferire incarichi a terzi per consulenze specialistiche e/o professionali eventualmente necessarie;
- x. deliberare in ordine alla sottoscrizione di convenzioni assicurative per l'erogazione delle rendite periodiche - sempreché non si opti per la corresponsione in via diretta -, per la tutela di eventi di premorienza e inabilità nonché in ordine alla continuazione della gestione mediante polizze già in essere con primarie compagnie assicurative, dando corso a tutti i conseguenti adempimenti, e decidere in ordine alla stipula di ogni altra convenzione/polizza necessaria per il Fondo;
- y. avviare la procedura per le elezioni, secondo quanto previsto dal Regolamento Elettorale.

3. Il Consiglio di Amministrazione può:

- a) delegare determinate funzioni e poteri ai comitati o commissioni di cui al precedente punto u) del comma 2 del presente articolo;
- b) conferire incarichi e mandati ad uno o più dei suoi componenti, determinando i limiti della delega.

4. Il Consiglio di Amministrazione, in presenza di vicende in grado di incidere sull'equilibrio del Fondo, ha l'obbligo di darne segnalazione alla COVIP evidenziando i provvedimenti ritenuti necessari per la salvaguardia della condizione di equilibrio.

5. Gli Amministratori hanno diritto di partecipare alle Assemblee, esprimendo il proprio suffragio a titolo consultivo, fatta eccezione per le deliberazioni riguardanti l'approvazione del bilancio e quelle concernenti la loro responsabilità.

Art. 30 – Consiglio di Amministrazione – Modalità di funzionamento e responsabilità

- 1. Il Consiglio si riunisce almeno quattro volte all'anno e non oltre tre mesi fra una riunione e quella successiva, nonché tutte le volte che il Presidente ritenga opportuno convocarlo e quando ciò venga richiesto da almeno sette dei suoi componenti ovvero dal Collegio dei Sindaci.
 - 2. La convocazione, con contestuale trasmissione dell'ordine del giorno e dell'eventuale documentazione, è effettuata dal Presidente mediante qualsiasi mezzo di comunicazione, anche telematico e deve essere inviata ai componenti il Consiglio almeno dieci giorni prima di quello fissato per la riunione, con l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo della riunione stessa.
 - 3. In caso di particolare urgenza il Consiglio può essere convocato mediante qualsiasi mezzo di comunicazione, anche telematico, con un anticipo minimo di almeno cinque giorni dall'adunanza.
 - 4. Il Consiglio di amministrazione è validamente costituito con la presenza di almeno 12 (dodici) consiglieri, di cui almeno 7 (sette) eletti, e decide a maggioranza semplice, ove il presente Statuto non richieda una diversa maggioranza. Il Consiglio è presieduto dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione. Ove sia assente o impedito anche quest'ultimo, il Consiglio è presieduto dal consigliere più anziano. Le riunioni del Consiglio possono svolgersi mediante l'utilizzo di idonei sistemi di collegamento a distanza; in tal caso il Consiglio si considera riunito nel luogo di convocazione del Consiglio medesimo.
-

5. Le deliberazioni sono prese a maggioranza semplice di voti dei presenti (in caso di parità di voti prevale il voto del Presidente), salvo:
 - le deliberazioni straordinarie attinenti la Sezione B del Fondo, per le quali è necessario il voto favorevole di almeno un rappresentante degli iscritti in quiescenza, qualora esistente;
 - le maggioranze qualificate richieste per particolari casi dal presente Statuto.
6. Delle riunioni del Consiglio di amministrazione è redatto, su apposito libro, il relativo verbale. I verbali delle riunioni dovranno essere firmati dal Presidente e dal Direttore Generale del Fondo nella sua funzione di Segretario.
7. Alle riunioni del Consiglio assiste il Direttore Generale ed è in facoltà del Presidente della seduta far assistere alle riunioni dipendenti, nonché consulenti o esperti esterni al Fondo.
8. Gli Amministratori devono adempiere i doveri ad essi imposti dalla legge e dal presente Statuto con la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico e dalle loro specifiche competenze e sono solidalmente responsabili verso il Fondo per i danni derivanti dalla inosservanza di tali doveri, a meno che si tratti di funzioni in concreto attribuite ad uno o più Amministratori.
9. Nei confronti degli Amministratori si applicano le disposizioni di cui agli articoli 2391, 2392, 2393, 2394, 2394 bis, 2395, 2396 e 2629 bis del Codice Civile, nonché ogni altra previsione del Codice Civile ad essi direttamente applicabile.
10. Il Consiglio di amministrazione ha la responsabilità ultima dell'osservanza della normativa nazionale e delle norme dell'Unione Europea direttamente applicabili.

Art. 31 - Presidente

1. Il Consiglio di Amministrazione elegge al proprio interno il Presidente e il Vicepresidente, a turno, rispettivamente, tra i componenti nominati dalla Capogruppo anche per le Società del Gruppo e in rappresentanza degli iscritti.
 2. Il Presidente ha la legale rappresentanza del Fondo e sta per esso in giudizio; per determinati atti, può delegare altri membri del Consiglio, nonché Avvocati e Procuratori speciali per specifici mandati.
 3. In caso di assenza o di impedimento, il Presidente è sostituito dal Vice Presidente.
 4. Il Presidente sovrintende al funzionamento del Fondo; convoca e presiede le sedute dell'Assemblea dei Delegati; convoca e presiede le sedute del Consiglio di Amministrazione; provvede all'esecuzione delle deliberazioni assunte da tali Organi; salvo diversa delega del Consiglio, tiene i rapporti con gli Organismi esterni e di vigilanza, in particolare con COVIP, controllando l'invio di dati e notizie sull'attività complessiva del Fondo in base alle disposizioni dalla stessa emanate e ogni altra comunicazione prevista dalla normativa vigente. Trasmette inoltre alla COVIP ogni variazione o innovazione delle Fonti Istitutive corredata da nota descrittiva del relativo contenuto; svolge ogni altro compito previsto dal presente Statuto o che gli venga attribuito dal Consiglio.
-

5. In caso di urgenza, il Presidente, d'intesa con il Vice Presidente, può assumere le determinazioni che giudichi indispensabili - eccettuate quelle relative all'approvazione del bilancio - sottoponendole, per la ratifica, alla prima adunanza del Consiglio di Amministrazione.

Art. 32 – Collegio dei Sindaci - Criteri di costituzione

1. Il Collegio dei Sindaci è composto da sei componenti effettivi, tre nominati da Intesa Sanpaolo e tre eletti dagli Iscritti, proporzionalmente al rapporto tra gli iscritti in quiescenza e in servizio, e altrettanti supplenti.
 2. Le modalità per la nomina e per l'elezione dei sindaci sono disciplinate nel Regolamento Elettorale.
 3. Tutti i componenti del Collegio dei Sindaci devono possedere i requisiti di onorabilità e professionalità e trovarsi in assenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità, come definiti dalla normativa tempo per tempo vigente.
 4. La perdita dei predetti requisiti o il sopravvenire delle cause di incompatibilità comportano la decadenza dall'incarico.
 5. Non possono assumere la carica di Sindaco coloro che nell'esercizio precedente hanno ricoperto presso il Fondo la carica di Amministratore.
 6. ~~I Sindaci durano in carica per massimo tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. Possono essere riconfermati per non più di tre mandati consecutivi. Il triennio ha la stessa decorrenza di quello del Consiglio di Amministrazione.~~ **A decorrere dal primo rinnovo del Collegio dei Sindaci successivo al 28 giugno 2026 ciascun mandato ha una durata di cinque esercizi. I Sindaci possono essere rinnovati per non più di due mandati consecutivi. A tal fine non si computano i mandati completati prima del 28 giugno 2026. I Sindaci scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della carica.**
 7. Il Sindaco che cessa dalla carica per qualsiasi motivo è sostituito per il periodo residuo secondo le modalità stabilite dal Regolamento Elettorale.
 8. La cessazione dei Sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il Collegio è stato ricostituito.
 9. Il Collegio dei Sindaci elegge il proprio Presidente fra i suoi membri che, all'atto della nomina, deve risultare appartenente alla componente che non ha espresso il Presidente del Consiglio di Amministrazione.
 10. Il Fondo corrisponde ai Sindaci un compenso, fissato dall'Assemblea dei Delegati per la durata del mandato.
-

Art. 33 – Collegio dei Sindaci – Attribuzioni

1. Il Collegio dei Sindaci vigila sull'osservanza della normativa e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dal Fondo e sul suo concreto funzionamento.
2. La funzione di revisione legale è affidata ad una società di revisione o altro soggetto abilitato individuato con delibera dell'Assemblea. Il Collegio formula all'Assemblea una proposta motivata in ordine al conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti e, in caso di revoca dello stesso, fornisce il proprio parere.
3. Il Collegio valuta i risultati del lavoro della funzione di revisione interna.
4. Il Collegio segnala al Consiglio di Amministrazione le eventuali anomalie dell'assetto organizzativo e del sistema di governo del Fondo.
5. Il Collegio ha l'obbligo di segnalare alla COVIP eventuali vicende in grado di incidere sull'equilibrio del Fondo, nonché i provvedimenti ritenuti necessari per la salvaguardia delle condizioni di equilibrio.
6. Il Collegio ha altresì l'obbligo di comunicare alla COVIP eventuali irregolarità riscontrate in grado di incidere negativamente sulla corretta amministrazione e gestione del Fondo e di trasmettere alla COVIP sia i verbali delle riunioni nelle quali abbia riscontrato che i fatti esaminati integrino fattispecie di irregolarità, sia i verbali delle riunioni che abbiano escluso la sussistenza di tali irregolarità allorché, ai sensi dell'art. 2404 Codice Civile, comma 4, si sia manifestato un dissenso in seno al Collegio.
7. Le deliberazioni del Collegio devono essere trascritte su apposito libro.

Art. 34 – Collegio dei Sindaci - Modalità di funzionamento e responsabilità

1. Il Collegio si riunisce almeno due volte all'anno.
 2. Le convocazioni sono effettuate tramite qualsiasi mezzo di comunicazione, anche telematico.
 3. Il Collegio redige il verbale di ciascuna riunione. Le riunioni del Collegio dei Sindaci sono valide con la presenza della maggioranza dei Sindaci e le relative deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.
 4. I Sindaci che, senza giustificato motivo, non partecipano durante un esercizio sociale a due riunioni del Collegio decadono dalla carica.
 5. L'assenza, anche se giustificata, protratta ininterrottamente per più di dodici mesi, costituisce causa di decadenza.
-

6. I componenti effettivi del Collegio devono assistere alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e dell'Assemblea dei Delegati e sono convocati con le stesse modalità. I Sindaci che non assistono senza giustificato motivo a due Assemblee consecutive o, durante un esercizio sociale, a due riunioni consecutive del Consiglio di Amministrazione, decadono.
7. È ammessa la presenza alle riunioni anche mediante mezzi di telecomunicazione. In tal caso il Collegio si considera riunito nel luogo di convocazione del Collegio medesimo, ove deve essere presente almeno un Sindaco.
8. I Sindaci devono adempiere i loro doveri con la professionalità e la diligenza richieste dalla natura dell'incarico; sono responsabili della verità delle loro attestazioni e devono conservare il segreto sui fatti e sui documenti di cui hanno conoscenza per ragione del loro ufficio.
9. Essi sono responsabili in solido con gli Amministratori per i fatti o le omissioni di questi che abbiano causato un danno al Fondo, quando il danno non si sarebbe prodotto qualora avessero vigilato in conformità agli obblighi della loro carica.
10. Nei confronti dei Sindaci si applicano le disposizioni di cui agli artt. 2403, 2403-bis, 2404, 2405, 2406 e 2407 del Codice Civile, nonché ogni altra previsione del Codice Civile ad essi direttamente applicabile.

Art. 35 – Direttore Generale

1. Il Direttore Generale è nominato dal Consiglio di Amministrazione su proposta di Intesa Sanpaolo.
2. Il Direttore generale è preposto a curare l'efficiente gestione dell'attività corrente del Fondo, attraverso l'organizzazione dei processi di lavoro e l'utilizzo delle risorse umane e strumentali disponibili, e a realizzare l'attuazione delle decisioni dell'organo di amministrazione. Supporta l'organo di amministrazione nell'assunzione delle scelte di politica gestionale fornendo allo stesso le necessarie proposte, analisi e valutazioni in coerenza con il quadro normativo di riferimento.
3. Il Direttore Generale deve possedere i requisiti di onorabilità e professionalità, e trovarsi in assenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità come definiti dalla normativa tempo per tempo vigente.
4. La perdita dei predetti requisiti o il sopravvenire delle cause di ineleggibilità o incompatibilità comportano la decadenza dall'incarico.

Art. 36 – Funzioni fondamentali

1. Nell'ambito del sistema di governo del Fondo sono presenti le funzioni fondamentali relative alla gestione dei rischi, alla revisione interna e alla funzione attuariale.
-

2. Coloro che svolgono funzioni fondamentali, anche in caso di esternalizzazione, devono possedere i requisiti di onorabilità e professionalità, trovarsi in assenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità come definiti dalla normativa tempo per tempo vigente.
3. Il titolare della funzione di gestione dei rischi e il gestore della funzione attuariale comunicano, almeno una volta l'anno, ovvero ogniqualvolta ritenuto necessario, le risultanze e le raccomandazioni rilevanti nel proprio ambito di responsabilità al Direttore generale che stabilisce quali azioni intraprendere. Il titolare della funzione di revisione interna riferisce al Consiglio di amministrazione.

Art. 37 – Tutela di Amministratori e Sindaci

1. Fatta salva la responsabilità del singolo per fatto illecito, la funzione di componente del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Sindaci, di Direttore Generale, nonché di componente di Organi di soggetti giuridici designato dal Consiglio di Amministrazione del Fondo è sorretta da garanzia di Intesa Sanpaolo anche nella qualità di Capogruppo, per ogni eventuale responsabilità di carattere patrimoniale derivante dall'esercizio del mandato.
2. I soggetti indicati al comma che precede, in caso di instaurazione di giudizio nei loro riguardi, sono tenuti a darne tempestiva e formale comunicazione al Fondo e Intesa Sanpaolo.
3. Le spese, comprese quelle di assistenza legale, relative a giudizi connessi alle funzioni di cui al comma 1, sono a carico di Intesa Sanpaolo, fermo restando il diritto dell'interessato a scegliere un difensore di fiducia.
4. Le guarentigie contemplate dai commi 1 e 3 ed il dovere di informativa posto dal comma 2 permangono anche successivamente alla cessazione del mandato per fatti ed atti relativi all'esercizio del mandato medesimo.

B) GESTIONE PATRIMONIALE, AMMINISTRATIVA E CONTABILE

Art. 38 – Incarichi di gestione

1. Le risorse finanziarie del Fondo destinate ad investimenti sono impiegate mirando alla miglior redditività nell'ambito di una prudente valutazione circa la sicurezza degli investimenti, fermi restando il rispetto delle disposizioni di legge e/o di regolamento disciplinanti tempo per tempo la materia.
 2. Le risorse finanziarie del Fondo destinate ad investimenti sono gestite in forma diretta ovvero affidate in gestione mediante convenzione con soggetti gestori abilitati ai sensi della normativa tempo per tempo vigente. Può inoltre avvalersi, in coerenza con le disposizioni della normativa vigente, di società strumentali.
-

3. Ai sensi dell'art. 6 comma 1 lettere d) ed e) del Decreto, il Fondo può sottoscrivere o acquisire azioni o quote di società immobiliari nonché quote di fondi comuni di investimento immobiliare chiusi ovvero quote di fondi comuni di investimento mobiliare chiusi, nei limiti previsti dalla normativa tempo per tempo vigente. Le risorse possono altresì essere gestite mediante polizze assicurative stipulate con primarie Compagnie di Assicurazione.
4. Le risorse del Fondo sono gestite nel rispetto dei limiti previsti dalla normativa tempo per tempo vigente.
5. I soggetti gestori sono individuati nel rispetto delle modalità e delle procedure previste dalla normativa tempo per tempo vigente e, comunque, in modo da garantire la trasparenza del procedimento e la coerenza tra obiettivi e modalità gestionali, decisi preventivamente dal Consiglio di Amministrazione, e i criteri di scelta dei gestori. A tal fine il Consiglio di Amministrazione si attiene alle istruzioni della COVIP.
6. In coerenza con gli obiettivi e i criteri della politica di investimento il Consiglio di amministrazione adotta parametri di riferimento per la verifica dei risultati conseguiti dai gestori.
7. Alle disposizioni di cui al presente articolo è data attuazione nel rispetto delle tempistiche, delle specificazioni e delle deroghe stabilite dalla normativa vigente con riferimento ai fondi cd. Preesistenti. Tale disposizione si intende estesa anche ai patrimoni acquisiti a seguito della confluenza degli iscritti da altri Fondi, sulla base di specifiche intese sindacali.

Art. 39 - Depositario

1. Le risorse del Fondo sono depositate presso un unico soggetto distinto dal gestore, in possesso dei requisiti previsti dalla normativa tempo per tempo vigente (di seguito "depositario").
2. Ferma restando la responsabilità del Fondo per l'operato del soggetto delegato, il calcolo del valore della quota può essere delegato al depositario.
3. Per la scelta del depositario il Consiglio di Amministrazione segue la procedura prevista dall'art. 6, comma 6, del Decreto.
4. Gli Amministratori e i Sindaci del depositario riferiscono senza ritardo alla COVIP sulle irregolarità riscontrate nella gestione del Fondo e forniscono, su richiesta della stessa, informazioni su atti e fatti di cui sono venuti a conoscenza nell'esercizio delle funzioni di depositario.
5. Lo svolgimento delle funzioni di gestore delle risorse finanziarie del Fondo è incompatibile con lo svolgimento dell'incarico di depositario.
6. Sugli strumenti finanziari e sulle somme di denaro del Fondo depositati presso il depositario non sono ammesse azioni dei creditori del depositario, del subdepositario o nell'interesse degli stessi.

Art. 40 - Conflitti di interesse

1. La gestione del Fondo è effettuata nel rispetto della politica di gestione dei conflitti di interesse adottata dal Consiglio di Amministrazione, in coerenza con la normativa tempo per tempo vigente.

Art. 41 – Gestione amministrativa

1. Il Fondo cura la gestione amministrativa; in particolare al Fondo compete:
 - a. la tenuta dei rapporti con i soggetti gestori e con il/i “depositario/i”;
 - b. la tenuta della contabilità;
 - c. la raccolta e gestione delle adesioni;
 - d. la verifica delle posizioni contributive individuali degli aderenti;
 - e. la gestione delle prestazioni;
 - f. la predisposizione della documentazione da inviare alle autorità di controllo;
 - g. la predisposizione della modulistica e della Nota informativa, della rendicontazione e delle comunicazioni periodiche agli aderenti e ai beneficiari;
 - h. gli adempimenti fiscali e civilistici.
2. Le attività inerenti alla gestione amministrativa possono essere affidate, in tutto o in parte, mediante apposita convenzione per la fornitura di servizi amministrativi, a soggetti terzi scelti dal Consiglio di Amministrazione sulla base di criteri di affidabilità, esperienza e professionalità.
3. Le convenzioni di cui al comma 2 prevedono misure adeguate a tutelare la riservatezza dei dati personali nel rispetto della normativa tempo per tempo vigente.
4. Il Gestore amministrativo è responsabile nei confronti del Fondo e degli aderenti per ogni pregiudizio arrecato in conseguenza del mancato adempimento degli obblighi assunti con la convenzione.
5. Le spese ed i proventi generali del Fondo (non relativi ad una singola sezione) sono ripartiti tra le due sezioni in proporzione al valore dei rispettivi patrimoni come da ultimo bilancio approvato.

Art. 42 - Sistema di contabilità^{[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99]} e determinazione del valore e del rendimento del patrimonio

1. Il Consiglio di Amministrazione del Fondo cura la tenuta delle scritture e dei libri contabili richiesti dalla COVIP.
2. Il Presidente del Fondo sovrintende alla compilazione del prospetto della composizione e del valore del patrimonio e lo sottoscrive congiuntamente al Presidente del Collegio dei Sindaci.
3. Le scritture contabili, il prospetto della composizione e del valore del patrimonio e il bilancio del Fondo e le relative relazioni sono redatti in conformità alle disposizioni emanate da COVIP.

Art. 43 - Esercizio sociale e bilancio d’esercizio

1. L’esercizio sociale inizia il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.
-

Per ciascun esercizio è compilato un bilancio unitario, recante separati rendiconti per le due sezioni in cui il Fondo è ripartito.

2. Entro il 30 giugno di ogni anno il Consiglio di Amministrazione sottopone all'approvazione dell'Assemblea dei Delegati il bilancio dell'esercizio precedente. Il bilancio è accompagnato dalla relazione sulla gestione, dalla relazione del Collegio dei Sindaci e dalla relazione di revisione legale.
 3. Il bilancio, la relazione sulla gestione, la relazione dei Sindaci e quella di revisione legale sono depositati in copia presso la sede legale del Fondo durante i quindici giorni che precedono l'Assemblea, affinché gli aderenti possano prenderne visione.
 4. Il bilancio approvato e le relazioni di cui al comma 3 sono resi pubblici sul sito web del Fondo.
-

Art. 44 – Modalità di adesione

1. L'adesione **esplicita** al Fondo avviene mediante sottoscrizione del modulo di adesione. L'adesione è preceduta dalla consegna della documentazione informativa prevista dalla normativa tempo per tempo vigente.
 2. All'atto dell'adesione il Fondo verifica la sussistenza dei requisiti di partecipazione.
 3. L'aderente è responsabile della completezza e veridicità delle informazioni fornite al Fondo.
 4. La domanda di adesione è presentata dal lavoratore direttamente o per il tramite del proprio datore di lavoro che la sottoscrive e, secondo le norme del presente Statuto e delle fonti istitutive, impegna entrambi nei confronti del Fondo; la stessa contiene la delega al datore di lavoro per la trattenuta della contribuzione a carico del lavoratore. L'iscrizione decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda; durante il primo semestre di lavoro alle dipendenze del datore può essere fatta comunque decorrere dalla data di assunzione.
 5. La raccolta delle adesioni dei lavoratori può essere svolta nei luoghi di lavoro dei destinatari, nonché attraverso sito web, secondo quanto indicato nella Nota informativa.
 6. In caso di adesione mediante sito web, il Fondo deve acquisire il consenso espresso dell'aderente all'utilizzo di tale strumento. L'aderente ha il diritto di recedere entro trenta giorni dalla sottoscrizione del modulo, senza costi di recesso e senza dover indicare il motivo dello stesso. Per l'esercizio di tale diritto, l'aderente invia una comunicazione scritta al Fondo con modalità che garantiscano la certezza della data di ricezione. Il Fondo, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, procede a rimborsare le somme eventualmente pervenute, al netto delle spese di adesione, ove trattenute. Il Fondo rende previamente noti all'aderente il momento in cui l'adesione si intende conclusa, i termini, le modalità e i criteri di determinazione delle somme oggetto di rimborso.
 7. In caso di adesione **tacita, ossia** mediante conferimento tacito del TFR, il Fondo, sulla base dei dati forniti dal datore di lavoro, comunica all'aderente l'avvenuta adesione e le informazioni necessarie al fine di consentire a quest'ultimo l'esercizio delle scelte di sua competenza.
 8. **In caso di adesione automatica, il Fondo, sulla base dei dati forniti dal datore di lavoro, comunica all'aderente l'avvenuta adesione, il profilo Life Cycle nel quale sono investiti i contributi, nonché le informazioni necessarie al fine di consentire a quest'ultimo l'esercizio delle scelte di sua competenza e per l'acquisizione della Nota informativa e dei documenti statutari o regolamentari.**
 - 8- 9. In caso di sospensione del rapporto di lavoro per qualsiasi causa permane in capo al lavoratore iscritto la condizione di associato, mentre il contributo a carico del datore di lavoro e del lavoratore è rapportato al trattamento retributivo eventualmente spettante al lavoratore; in caso di assenza di trattamento retributivo, è fatta salva la possibilità per il lavoratore iscritto di continuare ad effettuare il versamento volontario dei contributi a proprio carico, comunque con le modalità stabilite dal Consiglio di Amministrazione del Fondo.
-

~~9.~~ **10.** L'aderente perde la propria qualifica nei casi in cui la posizione individuale rimanga priva di consistenza per almeno un anno. A tal fine, il Fondo comunica all'aderente che provvederà alla cancellazione del medesimo dal libro degli aderenti, salvo che questi effettui un versamento entro sessanta giorni dalla ricezione della comunicazione.

Art. 45 – Trasparenza nei confronti degli aderenti e dei beneficiari

1. Il Fondo mette a disposizione degli aderenti la documentazione e tutte le altre informazioni utili secondo quanto previsto dalle disposizioni COVIP in materia. Tali documenti sono disponibili sul sito web e presso la sede legale del Fondo.
2. Il Fondo fornisce agli aderenti e ai beneficiari le informazioni relative alle posizioni individuali maturate e alle prestazioni erogate, secondo quanto previsto dalla normativa tempo per tempo vigente.

Art. 46 – Canali di comunicazione telematica

1. Nel rispetto della normativa vigente e degli obblighi inerenti alla riservatezza, tutte le comunicazioni da e verso gli iscritti, inclusa la comunicazione periodica di cui all'art. 45, secondo comma, nonché gli atti dispositivi della posizione individuale possono essere effettuati a mezzo posta elettronica od altri canali di comunicazione telematica.
2. Restano ferme le specifiche disposizioni che prevedono l'invio, su richiesta, del materiale in forma cartacea.
3. Il Consiglio di Amministrazione definisce le modalità di applicazione della presente norma, nonché quelle per la formalizzazione per via telematica del consenso negli atti dispositivi da parte degli iscritti.

Art. 47 – Comunicazioni e reclami

1. Il Consiglio di Amministrazione definisce le modalità attraverso le quali gli aderenti e i beneficiari possono rappresentare le proprie esigenze e presentare reclami in coerenza con le indicazioni fornite dalla COVIP, riportandole nella Nota informativa.
-

Art. 48 - Modifica dello Statuto

1. Le modifiche al presente Statuto possono essere apportate con accordo tra le Fonti Istitutive e sottoposte all'approvazione della COVIP, previa approvazione del Consiglio di Amministrazione.
2. Il Consiglio di Amministrazione provvede ad apportare allo Statuto le modifiche che si rendano necessarie a seguito della sopravvenienza di disposizioni normative o delle Fonti Istitutive, nonché di disposizioni, istruzioni o indicazioni della COVIP.
3. Le modifiche di cui ai commi precedenti sono trasmesse alla COVIP e portate a conoscenza dell'Assemblea dei Delegati alla prima riunione utile.
4. È in facoltà dell'Assemblea dei Delegati, ai sensi dell'Art. 25 c. 2, e del Consiglio di Amministrazione proporre modifiche statutarie da presentare alle Fonti Istitutive.

Art. 49 - Trasferimento collettivo - Scioglimento del "Fondo" e modalità di liquidazione del patrimonio

1. Oltre che per cause derivanti da eventuali disposizioni di legge, il Fondo si scioglie per il verificarsi degli eventi di cui ai commi successivi.
 2. Proposta di scioglimento mediante trasferimento collettivo ad altro Fondo:
 - a. riveniente da accordo delle Fonti Istitutive.
 - b. Qualora la proposta di trasferimento ad altro Fondo individuato, venga approvata dall'Assemblea dei Delegati con maggioranza di 40 (quaranta) Delegati, il Consiglio provvederà al trasferimento di tutto il Fondo secondo le modalità previste dalla legge e dal presente Statuto.
 - c. Tale decisione avrà effetti per tutti indistintamente gli Iscritti al Fondo.
 - d. Gli Iscritti che non volessero accedere al nuovo Fondo individuato potranno, mediante richiesta scritta al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 14 del Decreto, riscattare e/o trasferire ad altro diverso Fondo la loro posizione previdenziale secondo le modalità stabilite dal Consiglio di previste nelle convenzioni stipulate.
 3. In caso di trasferimento collettivo previsto da accordo delle Fonti Istitutive ferma, se prevista da detto accordo, la persistenza del Fondo, il Consiglio di Amministrazione potrà dare direttamente attuazione alle previsioni, ferma la procedura di cui alle precedenti lettere b), c) e d).
 4. Scioglimento per Liquidazione:
 - a. La liquidazione del Fondo potrà avvenire solo se la proposta di liquidazione otterrà l'approvazione di 40 (quaranta) Delegati.
 - b. L'Assemblea dei Delegati inoltre fisserà le modalità
 - c. I liquidatori si costituiranno in comitato di liquidazione, nomineranno il proprio Presidente, compileranno il bilancio del Fondo e predisporranno un piano di liquidazione delle eventuali eccedenze attive.
-

- d. A protezione dei singoli dipendenti Iscritti, le posizioni previdenziali ed assicurative esistenti al momento della liquidazione o dello scioglimento verranno mantenute in essere, assegnando a ogni dipendente Iscritto la propria posizione, con facoltà di trasferimento presso altro fondo pensioni, anche aperto, o di riscatto ai sensi dell'art. 14 del Decreto.
5. Il Consiglio di Amministrazione e il Collegio dei Sindaci hanno l'obbligo di segnalare tempestivamente agli altri organi del Fondo nonché alla COVIP tutti gli elementi che possono lasciare presumere la necessità di scioglimento del Fondo.

Art. 50 – Rinvio

1. Per tutto quanto non espressamente previsto dallo Statuto si fa riferimento alla normativa tempo per tempo vigente.

Art. 51 – Disposizione Transitoria – Fondo di equilibrio

1. In relazione agli impegni assunti dal Fondo Pensione UBIFONDO, i cui iscritti sono stati trasferiti come da accordo sindacale del 3 agosto 2021, è istituito un fondo volto a garantire eventuali differenze, comunicate dalla Compagnia di Assicurazione, sulla rivalutazione annua delle pensioni adeguabili per i pensionati fino al 31 dicembre 1998.
 2. Eventuali eccedenze del fondo, al momento del venir meno delle garanzie di cui al comma 1 del presente articolo, saranno devolute, con delibera del Consiglio di Amministrazione, a Enti, Fondazioni, etc. che operano con scopi di supporto alle situazioni di bisogno del personale del Gruppo Intesa Sanpaolo.
-